

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 2003, n. 87

Una volta effettuata un'accurata verifica in contraddittorio delle schede recanti voti validi, bianche e nulle, la mancata corrispondenza fra votanti, schede utilizzate e residue non comporta il rifacimento delle elezioni essendo sufficiente il nuovo scrutinio svolto con nuova verbalizzazione.

Omissis.

indipendentemente dalle probabili ragioni addotte per giustificare detta mancata corrispondenza, una volta che si sia provveduto, come nel caso in esame, attraverso un'accurata istruttoria mediante verifica in contraddittorio, ad un nuovo esame, delle schede con voti validi, bianche e nulle nelle predette sezioni, accertando l'effettiva volontà del corpo elettorale e rimediando agli eventuali errori compiuti dal personale addetto alla votazione, la mancata corrispondenza fra numero di elettori votanti, schede utilizzate per la votazione e schede autenticate residue non comporta il rifacimento delle elezioni nelle sezioni predette, bastando, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici, detto rinnovato scrutinio, con nuova verbalizzazione (cfr. C.d.S. V Sez. 15.9.2001 n. 4830);

Omissis.